



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CITTÀ DI SUSA

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N.41

OGGETTO:

DISCIPLINA E COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA DEI SINISTRI STRADALI
--

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di maggio alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Sì
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Sì
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Sì
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Sì

Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dott. Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che il Vice Sindaco Giorgio MONTABONE e l'Assessore Cinzia VALERIO partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 19/03/2020.

Premesso che l'articolo 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992, contemplano il diritto per il cittadino di prendere visione dei documenti e degli atti della Pubblica Amministrazione e di ottenere copia, subordinandone il rilascio al rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura, assicurando la trasparenza e l'efficacia dell'attività amministrativa;

Atteso che l'articolo 25, legge n. 241/1990, espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo eventuale;

Premesso che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate norme legislative, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

Premesso che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n° 285/1992, ai Corpi e servizi di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale tra cui la rilevazione degli incidenti stradali;

Richiamato l'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n° 285/1992 ove è previsto che *"gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio, delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di quest'ultimi"*;

Richiamato inoltre l'articolo 21, commi da 3 a 6, del DPR 495/1992 (Regolamento attuazione del Codice della Strada), i quali prescrivono quanto segue:

comma 3: *"per ottenere le informazioni di cui all'art. 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente"*;

comma 4: *"il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge"*;

comma 5: *"in caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente"*;

comma 6: *"se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dell'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela"*;

Considerato che al Corpo di Polizia Locale di Susa si rivolgono le persone coinvolte nel sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione, oltre che avvocati ed altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni quanto più possibile

dettagliate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai risarcimenti danni;

Considerati i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti concernenti gli incidenti stradali, cioè: il costo medio orario del personale addetto alle rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle stampe fotografiche, delle apparecchiature fotografiche, il costo della carta e del materiale vario necessario per compiere i rilievi;

Dato atto che per il rilascio di copie di atti di incidenti stradali si ritiene opportuna una differenziazione del contributo richiesto sia rispetto alle modalità di trasmissione degli atti che della documentazione richiesta;

Ritenuto quindi di stabilire le modalità di rilascio/trasmissione degli atti relativi agli incidenti stradali nonché il contributo richiesto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;

Visto l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di stabilire che il rilascio di copie di atti riguardanti gli incidenti stradali rilevati dal Corpo di Polizia Locale di Susa, sia disciplinato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, come segue:

- la richiesta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente stradale, compresi gli estremi dei veicoli coinvolti e le generalità dei soggetti coinvolti, deve essere inoltrata al Comando di Polizia Locale di Susa;
- il rilascio della copia del rapporto di sinistro stradale avverrà entro 30 giorni con decorrenza dalla richiesta ovvero, in caso di richiesta presentata in anticipo rispetto al termine dal quale è consentito il rilascio, dalla data dello stesso;
- la documentazione potrà essere ritirata direttamente presso l'ufficio dalle parti legittimamente interessate, ovvero da persone dalle stesse delegate, munite di documento di riconoscimento con delega in carta libera, sottoscritta dal delegante, che dovrà essere esibita all'atto del ritiro degli atti richiesti oppure può essere inviata a mezzo posta ordinaria o a mezzo PEC al richiedente;
- il rilascio è soggetto al pagamento dei seguenti contributi:
 - Copia del rapporto di sinistro stradale comprensivo dello schizzo planimetrico orientativo di campagna del luogo del sinistro e del fascicolo fotografico, con ritiro a mano o spedita tramite PEC: € 20,00
 - Copia del rapporto di sinistro stradale comprensivo della planimetria del sinistro in scala, e del fascicolo fotografico, con ritiro a mano o spedita tramite PEC: € 30,00
 - Relazione di servizio per sinistro stradale o per danni presunti causati da anomalia stradale: € 10,00.

A tutti gli atti precedentemente elencati anche se richiesti in formato digitale saranno applicati gli stessi costi accanto a ciascuno indicati.

2. di dare atto che il Corpo di Polizia Locale di Susa provvederà al rilascio degli atti, previa acquisizione in copia della regolare riscossione del corrispettivo dovuto mediante:

- versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 100000300092 - Intesa Sanpaolo Filiale di Susa - Intestato a Comune di Susa IBAN: IT74F0306931060100000300092 indicando nella causale "spese di riproduzione copie Polizia Locale – evento del.... (indicare data)";

3. di incaricare il Comando di Polizia Locale dell'esecuzione del presente provvedimento nonché della verifica dei termini e delle condizioni per il rilascio degli atti richiesti;

4. di dare atto che il rilascio della copia degli atti è gratuito per le Forze dell'Ordine, organismi di soccorso (ad es. C.R.I., VV.F.), periti e legali incaricati dal Comune, Protezione Civile, Istituzioni pubbliche (ad esempio INPS e INAIL);

5. di stabilire che copia della presente venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Susa.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZIO ALLE PERSONE E
ALLE IMPRESE
Dr.ssa Emanuela PESANDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese